

2058/1748



NOTAI  
DOTT. ROBERTO COMISSO  
AVV. TOMASO GIORDANO  
Galleria Profiti, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r.a.)  
TRIESTE

-----  
-STATUTO-  
-----

-----  
-della-  
-----

-----  
-"PORTO DI TRIESTE SERVIZI S.R.L."-  
-----

-----  
\* \* \*  
-----

-----  
-CAPO 1-  
-----

-----  
-DISPOSIZIONI GENERALI-  
-----

-----  
\* \* \*  
-----

-----  
-PREAMBOLO-  
-----

Oggetto del presente statuto è la gestione di servizi in ambito portuale in forma societaria e nel rispetto dei seguenti requisiti:-----

1. Partecipazione totalitaria dell'"AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE" al capitale sociale.-----
2. Controllo analogo a quello esercitato dall'"AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE" sui propri servizi.-----
3. La società realizza la propria attività, nei limiti della normativa di riferimento concernente le società in house, con l'Ente "AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE" che la controlla.-----

-----  
-Articolo 1-  
-----

-----  
-Denominazione-  
-----

1.1 La società, ad integrale partecipazione pubblica, è denominata-----

-----  
-"Porto di Trieste Servizi S.R.L."-  
-----

in forma abbreviata "PTS - S.R.L.".-----

-----  
\* \* \*  
-----

1.2 La società costituisce un'articolazione organizzativa dell'"AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE" per l'espletamento dei servizi in ambito portuale rientranti nell'oggetto sociale;-----

1.3 L'"AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE" esercita gerarchicamente sulla società un controllo di natura effettiva, strutturale e funzionale, analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi, indirizzandone e verificandone la gestione con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.-----

-----  
\* \* \*  
-----

-----  
-Articolo 2-  
-----

-----  
-Oggetto-  
-----

2.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:-----

a) svolgimento di tutti i servizi, su indicazione e in accordo con il socio unico, necessari al mantenimento e alla gestione di tutte le infrastrutture di competenza ivi comprese quelle nelle aree a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'"AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE";-----

b) svolgimento di tutti i servizi che si rendessero necessari per lo sviluppo del Porto e delle aree di competenza a favore

sia dell'"AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE" che di terzi nel rispetto dei limiti di legge previsti per le Società in house;-----

A solo titolo esemplificativo, la società svolgerà per conto "AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE" i seguenti servizi:-----

a) gestione dei servizi telefonici, informatici e telematici, di supporto informativo e di comunicazione;-----

b) gestione dei servizi di illuminazione, ivi comprendendosi la gestione di impianti di illuminazione e le relative manutenzioni;-----

c) gestione dei servizi idrici, ivi comprendendosi la gestione dell'acquedotto, delle cisterne e della rete idrica e relative manutenzioni; fornitura idrica alle navi in porto, ai concessionari e agli utenti, inclusa la gestione delle reti fognarie;-----

d) prestazione di servizi di gestione, manutenzione, riparazione di beni e impianti tecnologici e più in generale di tutte le infrastrutture (interne ed esterne) di proprietà dell'"AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE" o comuni a più utenti portuali;-----

e) prestazione di servizi ad alto contenuto tecnico e scientifico, di controllo e monitoraggio dei siti e del territorio ricadenti nell'ambito portuale;-----

f) prestazione di servizi specifici commissionati dall'"AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE" a favore della stessa.-----

Su indicazione dell'"AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE" la società avrà inoltre la facoltà di svolgere ogni attività di studio, ricerca, elaborazione di studi di fattibilità, progetti di massima e progetti esecutivi correlati o correlabili ad attività svolte, o da svolgere in ambito portuale o comunque collegate all'oggetto sociale.-----

La società svolge i servizi su indicazione del Socio Unico nell'ambito del territorio di pertinenza dell'"AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE", su infrastrutture comuni, di proprietà della stessa o comunque nella sua disponibilità a qualsiasi titolo.-----

Inoltre, la società potrà operare, laddove necessario, per assicurare i servizi predetti in tutte le aree di pertinenza dell'"AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE" o ad essa collegate anche ai sensi della lettera f) del comma 4 dell'art. 6 della Legge 84/94 come modificata dal D.Lgs. 169/2016 e dal Decreto Interministeriale del 13 luglio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2017.-----

2.2 Il corrispettivo delle prestazioni relative ai servizi resi da PTS ad AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE sarà commisurato a un equo ristoro dei costi specifici e dei costi generali sostenuti da PTS.-----

2.3 Nel rispetto dei presupposti per l'affidamento in house così come precisati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria: -----

a) l'attività gerarchica di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte dell'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE si esplicherà attraverso il presente Statuto, i contratti di servizio e l'emanazione di direttive da parte di "AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE";-----

b) la società è dotata di idonei strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento del Socio Unico "AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE";-----

c) la società realizza l'intera propria attività con e per conto dell'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE che la controlla;-----

d) la società invia ad AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE copia delle delibere del Consiglio di Amministrazione (o determine dell'Amministratore Unico) e dell'Assemblea;-----

e) la società invia semestralmente ad AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE ed al Collegio Sindacale della Società una relazione sull'andamento aziendale;-----

f) entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun esercizio, la società deve inviare al Socio Unico il budget annuale, comprendente scelte ed obiettivi che si intendono perseguire nell'esercizio, unitamente alle linee di sviluppo delle varie attività.-----

### -----Articolo 3-----

#### -----Sede-----

3.1 La società ha sede in Trieste.-----

3.2 La società può deliberare l'apertura di sedi secondarie.--

### -----Articolo 4-----

#### -----Durata-----

4.1 La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta).-----

### -----Articolo 5-----

#### -----Domiciliazione-----

5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali, su loro espressa dichiarazione.-----

### -----Articolo 6-----

#### -----Soggezione ad attività di direzione e controllo-----

6.1 La società è costituita dall'"AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE" (già Autorità Portuale di Trieste) ai sensi dell'art. 6 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84.--

6.2 Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2497 bis cod. civ. la società indicherà la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione a cura degli amministratori nell'apposita sezione del Registro delle Imprese prevista

dalla norma suddetta.-----

-----**CAPO 2 - IL PATRIMONIO SOCIALE**-----

-----**Articolo 7**-----

-----**Capitale**-----

7.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) suddiviso in quote di partecipazione, che conferiscono ai loro possessori uguali diritti. -

7.2 Nessuna quota di partecipazione al capitale può essere trasferita a terzi.-----

-----**Articolo 8**-----

-----**Finanziamenti**-----

8.1 Il socio potrà effettuare alla Società versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.-----

-----**CAPO 3 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'**-----

-----**Articolo 9**-----

-----**Amministratori**-----

9.1. La Società è amministrata, su deliberazione dell'Assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, il quale agisce nel rispetto degli indirizzi e delle istruzioni deliberate dall'Assemblea ai sensi dei successivi artt. 19 e 20.-----

9.2 Qualora l'organo amministrativo sia il Consiglio di Amministrazione, questo sarà composto di numero 3 (tre) membri, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia. -----

Qualora la Società adotti un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri in materia di equilibrio tra i generi stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.-----

9.3 Agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.-----

-----**Articolo 10**-----

-----**Durata della carica, revoca, cessazione**-----

10.1 Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea al momento della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

10.2 Gli amministratori sono rieleggibili.-----

10.3 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei suoi componenti, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Gli altri consiglieri in tal caso devono, entro trenta giorni, convocare l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.-----

10.4 Non può essere nominato amministratore e, se nominato de-

cade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.-----

#### -----Articolo 11-----

##### -----Consiglio di amministrazione-----

11.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri un Presidente, che è rieleggibile, e può altresì nominare un Vice Presidente che sostituisca il Presidente assente o impedito ed un Amministratore Delegato.-----

11.2 Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, attribuire deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.-----

11.3 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo con la periodicità stabilita dallo stesso Consiglio e in ogni caso almeno ogni sei mesi.-----

#### -----Articolo 12-----

##### -----Riunioni-----

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, dal Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento - dal Vice Presidente, se nominato.-----

12.2 La convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente e, nei casi sopra indicati, da parte del Vice Presidente, è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno un Amministratore, con indicazione degli argomenti da trattare.-----

12.3 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A/R, o telegramma o telefax o e-mail, da spedirsi a ciascun Consigliere, a ciascun sindaco ovvero al Sindaco Unico, se nominati ed al Socio Unico, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà effettuarsi mediante telegramma o telefax o e-mail da spedirsi ai medesimi soggetti almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

12.4 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.-----

12.5 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano di età.-----

12.6 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su ap-

posito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario, che potrà anche essere persona estranea al Consiglio.-----

12.7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.-----

12.8 Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi in carica o il Sindaco Unico se nominato.-----

12.9 Il Socio AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE ha la facoltà di fare intervenire nel Consiglio di Amministrazione un proprio delegato il quale può riportare al Consiglio medesimo gli indirizzi forniti dal Socio Unico.-----

### -----Articolo 13-----

#### -----Poteri-----

13.1 L'organo amministrativo è responsabile dell'attività societaria nei confronti del Socio unico e garantisce la piena rispondenza dei risultati delle attività e della gestione societaria alle finalità dello Statuto, agli obiettivi, alle direttive ed alle istruzioni definite dal Socio Unico.-----

13.2 Fermo restando quanto previsto dal comma precedente e dall'art. 9, comma 1, l'organo amministrativo è investito di ogni potere dal Socio Unico per l'amministrazione della società e provvede a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dallo Statuto alle determinazioni del Socio Unico.-----

13.3 Sono altresì di competenza dell'organo amministrativo i poteri e le attribuzioni relativi a:-----

a) proposte all'approvazione del Socio Unico di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali;-----

b) predisposizione del bilancio d'esercizio e dei relativi allegati, nonché della relazione sulla gestione nei termini previsti dalla Legge;-----

c) predisposizione di programmi di attività della Società, in conformità agli indirizzi ed alle istruzioni dettate dal Socio Unico;-----

d) poteri di direzione del personale per l'espletamento delle attività della Società anche in riferimento all'organizzazione del lavoro e alle modalità di espletamento dei servizi.-----

13.4 Gli amministratori devono invece richiedere la preventiva autorizzazione da parte del Socio Unico per il compimento delle seguenti operazioni:-----

a) sviluppo di nuove attività e/o di nuovi servizi e/o acquisizione e/o dismissione di attività o servizi già esercitati;-----

b) acquisti e/o alienazioni di immobili, di impianti, di partecipazioni, di aziende e/o rami d'azienda;-----

c) rilascio di garanzie superiori a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);-----

- d) nomina di un Amministratore Delegato;-----  
e) conferimento di attività sociali in altre società o consorzi;-----  
f) regolamenti su assunzioni, acquisti e forniture, gare e conferimento di incarichi e consulenze di qualsiasi tipo.-----  
13.5 Vale per l'organo amministrativo la previsione dell'art. 2476 C.C. in merito alla responsabilità verso la Società.-----

-----**Articolo 14**-----

-----**Rappresentanza legale**-----

14.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza legale della società.-----

14.2 In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza legale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore delegato, se nominato, nell'ambito dei poteri allo stesso delegati.-----

14.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa piena prova di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.-----

14.4 I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.-----

14.5 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.-----

14.6 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.-----

-----**Articolo 15**-----

-----**Compensi degli amministratori**-----

15.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.-----

15.2 Nel rispetto dei vincoli della spesa pubblica fissati dalla legge, il Socio Unico può inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio determinandone le modalità. E' fatto divieto di corresponsione di gettoni di presenza e premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.-----

15.3. In caso di nomina di un consigliere delegato, il suo compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, nei limiti preventivamente fissati dall'assemblea.-----

15.4. Al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, non spetta alcun compenso aggiuntivo per tale carica.-----

-----**CAPO 4 - IL CONTROLLO DELLA SOCIETÀ**-----

-----**Articolo 16**-----

-----**Collegio Sindacale e Sindaco Unico**-----

16.1 Il controllo sulla Società è esercitato - secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina dell'Organo di Controllo - da un Sindaco Unico ovvero da un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti e funzionanti ai sensi di legge.-----

16.2 I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia quali stabiliti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 175/2016.-----

16.3 La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.-----

16.4 L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La scadenza dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui tale organo è stato ricostituito. ---

16.5 Il compenso del Sindaco Unico ovvero del Collegio Sindacale è deliberato dall'assemblea dei soci. -----

16.6 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----

16.7 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si svolgano con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:-----

\* sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

\* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----

\* sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

\* vengano indicati nell'avviso di convocazione salvo che si tratti di riunione totalitaria, i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.-----

#### -----**Articolo 17**-----

##### -----**Revisione legale dei conti**-----

17.1 La revisione legale dei conti della Società è esercitata ai sensi dell'art. 2409 bis terzo comma del C.C. dal Sindaco Unico ovvero dal Collegio Sindacale; in tal caso il Sindaco Unico ovvero i componenti del Collegio Sindacale devono essere

Revisori Legali dei Conti iscritti nell'apposito registro. ---  
17.2 Non ricorrendo le condizioni di cui sopra, ovvero in caso di specifica delibera assembleare, la revisione legale dei conti della Società è esercitata da un Revisore Legale dei Conti o da una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.-----

-----CAPO 5 - L'ASSEMBLEA-----

-----Articolo 18-----

-----Competenze dell'Assemblea-----

18.1 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:-----

- a. l'approvazione del bilancio;-----
- b. la nomina e la revoca dell'Organo di Amministrazione;-----
- c. la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale ovvero del Sindaco Unico;-----
- d. la nomina del revisore legale dei conti;-----
- e. la determinazione del compenso degli Amministratori, ove consentito, e dei Sindaci;-----
- f. la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;-----
- g. la preventiva autorizzazione per le operazioni indicate al superiore art. 13.4.-----

18.2 In ogni caso, sono riservate alla competenza dell'Assemblea le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479 C.C., comma 2 e comunque:-----

- a) decisioni relative alla strategia di programmazione;-----
- b) eventuali modifiche degli organi della società;-----
- c) approvazione dei regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali;-----
- d) definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;-----
- e) approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, sulla base dei quali si svilupperà l'azione societaria, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;-----
- f) prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;-----
- g) assunzione di prestiti e/o finanziamenti superiori a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).-----

18.3 Sono altresì di competenza dell'Assemblea :-----

- a. l'aumento del capitale sociale;-----
- b. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dal presente statuto;-----
- c. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori;-----
- d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.-----

18.4 L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano

all'Assemblea non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere concorrente di deliberare in materia.-----

#### -----**Articolo 19**-----

##### -----**Convocazione dell'Assemblea**-----

19.1 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo.-----

19.2 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ultimo caso gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.-----

19.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.-----

19.4 E' anche ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che:-----

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;-----

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.-----

19.5 L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare:-----

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;-----

- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;-----

- le materie all'ordine del giorno;-----

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.-----

19.6 L'avviso deve essere comunicato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, mediante lettera raccomandata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.-----

#### -----**Articolo 20**-----

##### -----**Assemblee di seconda e ulteriore convocazione**-----

20.1 Nell'avviso di convocazione potranno prevedersi altri giorni per la seconda e l'eventuale ulteriore convocazione, ove nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Può prevedersi al massimo una data ulteriore, successiva alla seconda convocazione.-----

20.2 Le Assemblee di seconda o ulteriore convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.-----

20.3 Se il giorno per la seconda convocazione o per l'ulteriore convocazione non è già previsto nell'avviso della precedente, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della precedente, con lettera raccomandata A/R da pervenire ai soci almeno otto giorni prima della riunione.-----

#### -----Articolo 21-----

##### -----Assemblea Totalitaria-----

21.1 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.-----

#### -----Articolo 22-----

##### -----Presidenza dell'assemblea - Verbalizzazione-----

22.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, o in presenza del Consiglio di Amministrazione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente se nominato, ovvero in mancanza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.-----

22.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.-----

22.3 Nei casi previsti dalla legge, o quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio dallo stesso Presidente designato.-----

22.4 Spetta al Presidente dell'assemblea:-----

- constatare la regolare costituzione della stessa;-----
- accertare l'identità e la legittimazione dei soci ad intervenire; controllare la regolarità delle deleghe;-----
- dirigere lo svolgimento dell'assemblea;-----
- disciplinare i lavori assembleari;-----
- accertare e comunicare i risultati delle votazioni.-----

22.5 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.-----

22.6 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.-----

22.7 Il verbale deve indicare:-----

- la data dell'assemblea;-----

- l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato;-----
- le modalità e i risultati delle votazioni;-----
- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;-----
- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

-----**Articolo 23**-----

-----**Deliberazioni assembleari**-----

23.1 L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano più del 50% del capitale sociale, salvo che nei casi previsti dall'art. 2479 n.ri 4 (modificazioni dello statuto) e 5 (decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) in cui delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.-----

23.2 Per introdurre, modificare o sopprimere diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 C.C. ovvero per modificare il presente comma è necessario il consenso di tutti i soci.-----

23.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.-----

23.4 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), per il calcolo dei quorum necessari si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione del socio in conflitto di interesse o che non può esercitare il diritto di voto.-----

-----**Articolo 24**-----

-----**Rinvio dell'Assemblea**-----

24.1 I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.-----

-----**Articolo 25**-----

-----**Legittimazione a partecipare alle Assemblee ed a votare**-----

25.1 Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.-----

25.2 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.-----

-----**Articolo 26**-----

-----**Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe**-----

26.1 I soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati, nei limiti e con l'osservanza dell'art. 2372 c.c.---

-----CAPO 6 - BILANCIO-----

-----Articolo 27-----

-----Bilancio e utili-----

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Il bilancio è presentato ai soci per l'approvazione entro il termine di centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità del maggior termine di centoottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2478 bis del c.c.

27.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

-----CAPO 7 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE-----

-----Articolo 28-----

-----Scioglimento e liquidazione-----

28.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

28.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

28.3 L'assemblea se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

-----CAPO 8 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -DISPOSIZIONI GENERALI-----

-----Articolo 29-----

-----Clausola compromissoria-----

29.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Socio Unico ovvero tra uno o più soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, sempre il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società.

29.2 Se la domanda di arbitrato è proposta dalla società, o

nei suoi confronti, deve essere depositata nel registro delle imprese prima della nomina degli arbitri.-----

29.3 La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.-----

29.4 Ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 5/2003 il collegio arbitrale dovrà decidere nei termini di cui all'articolo 820 c.p.c. che decorrono dalla data di accettazione della loro nomina.-----

29.5 Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto. Il lodo sarà appellabile anche per violazione di legge.

29.6 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente.-----

29.7 Sono soggette ad arbitrato ai sensi del presente articolo anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.-----

29.8 Per quanto non previsto, si applicano le norme procedurali del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e, in via sussidiaria, le norme del codice di procedura civile, fermo il rispetto delle disposizioni in materia di arbitrato previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.-----

-----**Articolo 30**-----

-----**Altri organi**-----

30.1 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-----

La costituzione di Comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.-----

-----**Articolo 31**-----

-----**Disposizioni applicabili**-----

31.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società per azioni non quotate e/o non ricorrenti al capitale di rischio, e ad ogni altra disposizione di legge applicabile.

F.TO SILVERIO PIPOLO

(L.S.) F.TO TOMASO GIORDANO - NOTAIO